



Paolo Aprente
Notaio

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO"
ARTICOLO 1 - FONDAZIONE

1. Nell'osservanza dei principi costituzionali e della normativa del codice civile, Luca De Filippo ed il Comune di Napoli, quali "Fondatori originari", e la Regione Campania, quale "Fondatore Aggiunto", costituiscono la

"FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO"

2. Allo sviluppo della Fondazione, che ha personalità giuridica di diritto privato, potrà concorrere, unitamente ai Fondatori sopra indicati, qualunque altra persona, fisica o giuridica, che, a seconda dei casi, assumerà la veste di "Fondatore Aggiunto" o di "Sostenitore".

3. Le attività della Fondazione e i compiti e gli oneri dei "Fondatori" sono regolati dall'atto costitutivo, da questo statuto e dai regolamenti interni.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Napoli alla piazza Eduardo De Filippo nn. 23/27, presso il "Teatro San Ferdinando".

ARTICOLO 3 - SCOPO

1. La Fondazione non persegue scopi di lucro, ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico, sia politico, sia economico.

2. Scopo della Fondazione è la promozione di ogni iniziativa volta a favorire la salvaguardia ed il recupero del teatro della tradizione napoletana e lo sviluppo del teatro contemporaneo, valorizzando in modo prevalente il "TEATRO SAN FERDINANDO", la cui rifondazione e creazione fu voluta con personale sacrificio da Eduardo De Filippo, operando in modo che il "San Ferdinando" diventi centro propulsore permanente sia di attività teatrale, sia di studi e ricerche sul teatro napoletano e contemporaneo.

3. Nell'ambito dello scopo la Fondazione:

-- intrattiene intensi e significativi rapporti di collaborazione con lo "Istituto di Pena Minorile" di Nisida e con le associazioni impegnate nel sociale, con l'intento di promuovere, continuare e consolidare le attività avviate da Eduardo De Filippo a favore delle fasce giovanili svantaggiate, per prevenire condizioni di esclusione e per favorire un processo inclusivo delle stesse;


-- promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche patrocinando e sponsorizzando analoghe manifestazioni organizzate da altri enti;

-- effettua inchieste, rilevazioni, ricerche e sondaggi di opinione;

-- stabilisce contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito e con le università per convenire forme di sostegno alle indicate attività;

-- istituisce borse da utilizzarsi in Italia o all'estero per

**Allegato "A" all'atto
Repertorio n. 13.319
Raccolta n. 6.240**



lo studio e l'approfondimento delle tematiche rientranti nello scopo e per la formazione di studiosi del teatro e di giovani attori e registi;

-- istituisce premi per lavori teatrali e per opere sul teatro;

-- cura le pubblicazioni volte a documentare l'attività della Fondazione;

-- intrattiene rapporti e scambi culturali con Enti e Fondazioni italiane e straniere;

-- svolge attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della cultura teatrale e artistica;

-- promuove studi per il rammodernamento delle normative nei settori di interesse della Fondazione;

-- organizza e patrocina attività di formazione per giovani che intendano dedicarsi al teatro;

-- cura e promuove la produzione di eventi e attività di spettacolo, anche in compartecipazione;

-- compie ogni attività diretta al conseguimento dello scopo.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni e diritti indicati all'articolo 4 dell'atto costitutivo.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economica della Fondazione.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e con le erogazioni non destinate al potenziamento di esso, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali ultime erogazioni le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per le singole attività.

4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenuti per singole manifestazioni o specifici programmi di attività, e quindi non destinati dagli elargitori all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concessi.

5. La Fondazione accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche, pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

-- il Consiglio di Amministrazione;

-- il Presidente;

-- il Comitato Scientifico e di Indirizzo;

-- il Revisore Unico.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri (ivi compresi Presidente e Vice Presidente), così nominati:

-- 3 (tre) da Luca De Filippo e dopo di lui dal più prossimo

dei discendenti in linea retta o, in mancanza, dal più prossimo dei parenti in linea collaterale ed a parità di grado dal più anziano di età; i membri di emanazione della famiglia De Filippo durano in carica fino a revoca o a rinuncia;

-- 1 (uno) dal Sindaco di Napoli, che potrà indicare se stesso, un assessore della Giunta o un esponente di spicco della città di Napoli;

-- 1 (uno) dal Presidente della Regione Campania, fra esponenti di spicco della Regione Campania.

2. (COMMA SOPPRESSO).

3. A Luca De Filippo compete la carica di Presidente della Fondazione. Successivamente il Presidente sarà espresso dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei componenti della famiglia De Filippo facenti parte dello stesso Consiglio.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 7 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

2. Il Consiglio:

-- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;

-- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione, sulla base dei programmi annuali di attività;

-- formula i piani di attività della Fondazione, recependo i programmi di ricerca approvati e forniti, anno per anno, dal Comitato Scientifico e di Indirizzo;

-- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed, entro aprile, il conto consuntivo;

-- delibera sulla riforma dello statuto;

-- redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;


-- nomina, ove lo ritenga, il Direttore Generale della Fondazione fissandone la competenza e scegliendolo tra persone aventi specifica esperienza nei settori di attività dell'Ente;

-- delibera in ordine alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti, se esistenti.

ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre



- dei suoi membri o dal Comitato Scientifico e di Indirizzo.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.
3. Ove nominato, alla riunione del Consiglio di Amministrazione, assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Direttore Generale.
4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e possa ricevere, trasmettere e visionare documenti; di tutto ciò dovrà esser dato atto nel relativo verbale. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.
3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti dal Segretario del Consiglio e trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro; essi devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente:
- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
 - b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - e) cura l'osservanza dello statuto;
 - f) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;

-- g) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

3. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, o altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

ARTICOLO 12 - COMITATO SCIENTIFICO E DI INDIRIZZO

1. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo è composto da 8 (otto) membri, tutti individuati fra esponenti eminenti del mondo del teatro, della cultura, dell'arte e della "società civile" impegnata nel sociale, dei quali quattro saranno nominati dalla famiglia De Filippo (con i medesimi criteri fissati all'articolo 6.1), due dal Sindaco di Napoli e due dal Presidente delle Regione Campania.

2. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nel caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato in seno allo stesso comitato nella sua prima seduta.

3. I componenti del Comitato Scientifico e di Indirizzo durano in carica un triennio, hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO E DI INDIRIZZO

1. E' responsabilità del Comitato Scientifico e di Indirizzo elaborare e strutturare i programmi annuali di attività culturale della Fondazione; se il programma annuale prevede più iniziative dovrà essere indicato l'ordine di priorità.

2. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il programma di cui al comma precedente appena possibile e comunque non oltre il trenta di ottobre dell'anno precedente.

3. Compete inoltre al Comitato Scientifico e di Indirizzo:

-- selezionare i candidati, italiani e stranieri, per borse di studio;

-- selezionare i vincitori di eventuali premi;

-- nominare Commissioni di studio;


-- proporre al Consiglio di Amministrazione l'ammontare di borse e premi;

-- stabilire il numero delle conferenze annuali, individuando i conferenzieri italiani o stranieri;

-- curare le pubblicazioni che documentino le ricerche promosse dalla Fondazione;

-- fornire al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti ogni qualvolta ne venga richiesto.

4. Le attribuzioni indicate al comma 3 che precede, possono essere delegate a gruppi di membri (Commissioni) del Comitato Scientifico e di Indirizzo.



ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO SCIENTIFICO E DI INDIRIZZO

1. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta due dei suoi membri oppure il Presidente del Consiglio di Amministrazione o quattro membri dello stesso Consiglio.
2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.
3. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico e di Indirizzo sono redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso, trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale sarà concesso il riconoscimento di cui all'articolo 12 del codice civile.

ARTICOLO 16 - REVISORE

Il controllo della Fondazione è affidato ad un Revisore Unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

1. Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo su iniziativa di uno dei Fondatori e se ne fanno richiesta almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione di essa.
3. La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.
4. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate.
5. La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie voti che costituiscano i due terzi nel Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'articolo 28 del codice civile comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione.

ARTICOLO 19 - DEVOLUZIONE DEI BENI

Nel caso di estinzione della Fondazione il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto al Comune di Napoli.

ARTICOLO 20 - LIBRI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - libro del Comitato Scientifico e di Indirizzo;
 - libro Giornale.
2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da notaio.

ARTICOLO 21 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le norme del codice civile in materia.

Napoli, 12 dicembre 2016.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di sedici pagine per otto fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Marano di Napoli, ventuno dicembre duemilasedici.

